



Università degli Studi di Messina

Consiglio di Amministrazione

Adunanza del 22 giugno 2016

II - STATUTO SOCIETA' IN HOUSE PER LA GESTIONE DEI LABORATORI.

L'anno 2016, il giorno 22 del mese di giugno, alle ore 8.40 e seguenti, presso la Sede dell'Università degli Studi di Messina e nella consueta sala delle adunanze degli organi collegiali si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Università con l'intervento dei Sigg.ri

1.	Prof. Navarra	Pietro	Presidente	Presente x	Assente ▪
2.	Prof. Carini	Giuseppe	Componente	Presente x	Assente ▪
3.	Prof. Palmeri	Renato	Componente	Presente x	Assente ▪
4.	Dr. Buccisano	Andrea	Componente	Presente x	Assente ▪
5.	Dr. Santoro	Rosa	Componente	Presente x	Assente ▪
6.	Dr. Paratore	Simone	Componente	Presente x	Assente ▪
7.	Dr. Leonardi	Salvatore	Componente	Presente x	Assente ▪
8.	Avv. Ragno	Luigi	Componente	Presente ▪	Assente x
9.	Sig. Laganà	Giuseppe	Componente	Presente x	Assente ▪
10.	Sig. Russo	Pierluigi	Componente	Presente x	Assente ▪

Risultano, altresì, presenti:

1.	Prof. De Domenico	Francesco	Direttore Generale	Presente x	Assente ▪
2.	Prof. Scribano	Emanuele	Prorettore vicario	Presente x	Assente ▪
3	Prof. Cupaiuolo	Giovanni	Coordinatore del Collegio dei Prorettori	Presente x	Assente ▪

Per il Collegio dei Revisori risultano presenti:

1.	Avv. Genovese	Giancarlo	Presidente	Presente ▪	Assente x
2.	Dr.ssa Genovese	Silvia	Componente	Presente ▪	Assente x
3.	Dr. Musella	Antonio	Componente	Presente x	Assente ▪

Presiede il Magnifico Rettore, Prof. Pietro Navarra.

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato

* * * *

Il Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Messina, concluso il dibattito come da separato verbale;

Vista la proposta di delibera concernente l'oggetto sulla quale relaziona il Prof. Michele Limosani, Prorettore alla gestione delle risorse finanziarie, presente in aula;

Preso atto del visto di regolarità tecnica e di legittimità apposto dal Dirigente della struttura proponente, come da allegata proposta di deliberazione;

Visto l'art. 2 della L. 30 dicembre 2010, n. 240;

Visti gli artt. 11 e 12 dello Statuto dell'Ateneo emanato con D.R. del 14 maggio 2012, n. 1244, pubblicato sulla G.U. – Serie Generale n. 116 del 19 Maggio 2012, e modificato con D.R. n.3429 del 30/12/2014, pubblicato sulla G.U. – Serie generale n.8 del 12/01/2015;

Ad unanimità dei voti resi nelle forme di legge, in accoglimento della proposta in oggetto specificata che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,


DELIBERA

1. di approvare la proposta di deliberazione indicata in oggetto, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, con gli emendamenti allo Statuto societario di seguito indicati:
 - all'art. 1 terzo periodo le parole: *“sottoposte al suo controllo analogo”* sono sostituite dalle seguenti: ***“sottoposte al controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;***
 - il seguente comma 1 dell'art. 4: *“1. La società ha per oggetto la gestione dei laboratori tecnologici dell'Università di Messina le cui dotazioni infrastrutturali e tecnologiche con le relative attrezzature a supporto dell'attività di formazione e ricerca saranno definite con appositi atti aggiuntivi approvati dal Consiglio di Amministrazione dell'Università. I laboratori tecnologici e le relative dotazioni non saranno oggetto di conferimento ma saranno concessi in godimento dall'Università alla Unimelab S.r.l. unipersonale in forza di apposita convenzione.”* è sostituito dal seguente: ***“1. La società ha per oggetto la gestione dei laboratori tecnologici dell'Università di Messina. I laboratori tecnologici e le relative dotazioni non saranno oggetto di conferimento ma saranno concessi in godimento dall'Università alla Unimelab S.r.l. unipersonale in forza di apposita convenzione”;***

- l'art. 4, comma 5: .” *Ove necessario, ai sensi della vigente normativa, la società si potrà avvalere di personale universitario e/o dell’opera di professionisti esterni*” è così modificato: **“Ai sensi della vigente normativa, la società si potrà avvalere di personale universitario e/o, ove necessario, dell’opera di professionisti esterni”;**
 - il comma 1 dell’art. 16: *“L’amministrazione della società può essere affidata ad un Amministratore Unico o a un Consiglio di Amministrazione, composto secondo le disposizioni normative vigenti in modo da assicurare l’equilibrio tra i generi”* è così sostituito: **“L’amministrazione della società può essere affidata ad un Amministratore Unico o a un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri in modo da assicurare l’equilibrio tra i generi”;**
 - all’art. 20, all’inizio del comma 2, è inserita la seguente locuzione: **“Fermo restando quanto previsto dall’art.4”;**
2. di approvare lo Statuto della Società *in house providing* “Unimelab s.r.l.”, il cui testo integrato di seguito si riporta;
 3. di autorizzare il Rettore a costituire la Società *in house providing* “Unimelab s.r.l.”.

Allegato testo modificato dello Statuto societario.

La presente delibera viene approvata seduta stante.

A handwritten signature in black ink, consisting of a tall, thin vertical stroke on the left, followed by a series of loops and curves that form a stylized, cursive name.

Statuto Unimelab S.r.l. unipersonale

Titolo I - Denominazione, sede, durata

Art. 1)

1. E' costituita una società a responsabilità limitata sotto la denominazione sociale "Unilab S.r.l. unipersonale". L'unico socio è costituito dall'Università degli Studi di Messina (d'ora innanzi Università). La società svolge attività e servizi strumentali per l'Università ed è sottoposta al controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi.

2. Essa è regolata dal presente statuto, dalle norme sul funzionamento della società in esso contenute e, per quanto qui non espressamente richiamato, dalle norme di legge vigenti.

Art. 2)

1. La società ha sede nel Comune di Messina.

2. L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e sopprimere sedi secondarie, succursali, filiali, agenzie e rappresentanze sia in Italia che all'estero.

Art. 3)

La durata della società è fissata fino alla data del 31 dicembre 2050, ma potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con deliberazione assunta ai sensi di legge.

Titolo II - Oggetto sociale

Art. 4)

1. La società ha per oggetto la gestione dei laboratori tecnologici dell'Università di Messina. I laboratori tecnologici e le relative dotazioni non saranno oggetto di conferimento ma saranno concessi in godimento dall'Università alla Unimelab S.r.l. unipersonale in forza di apposita convenzione.

2. La società potrà partecipare a consorzi, distretti e centri di ricerca.

3. La società effettuerà attività di ricerca e consulenza nei settori di competenza coerenti con le piattaforme tecnologiche concesse in uso dalla Università, sia direttamente che tramite la creazioni di spin off, sia con che senza partecipazione della Unimelab S.r.l. unipersonale.

4. La gestione dei parchi tecnologici e la loro fruizione da parte di soggetti terzi avverrà sulla base di apposite convenzioni, formulate in coerenza alla convenzione-tipo approvata dagli Organi di Governo dell'Università degli Studi di Messina.

5. Ai sensi della vigente normativa, la società si potrà avvalere di personale universitario e/o, ove necessario, dell'opera di professionisti esterni.

6. La società potrà svolgere qualunque attività connessa ed affine a quelle di cui al superiore comma 3, nonché compiere tutte le operazioni industriali, commerciali, ritenute necessarie e utili al conseguimento dei propri fini; compiere tutte le operazioni di natura finanziaria aventi pertinenza con l'oggetto sociale, escluse espressamente le attività riservate ai soggetti operanti nel settore finanziario, ai sensi del decreto legislativo 1 Settembre 1995 n. 385, nonché dei decreti delegati del ministero del tesoro 6 e 28 Luglio 1994 e della legislazione di tempo in tempo vigente.

7. La società può dotarsi di regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività sociale alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale, nonché di codici di condotta propri o aderire a codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società.

8. La società uniforma tutte le attività svolte nei confronti dell'Università a criteri di efficienza ed economicità, parità di trattamento, pareggio di bilancio e trasparenza, attuata attraverso la pubblicazione delle informazioni sul proprio sito *web*.

Art. 5)

1. Il capitale sociale è fissato in euro 10.000,00 suddiviso in quote ai sensi di legge.
2. Il capitale è interamente pubblico e viene interamente sottoscritto e versato dall'unico socio Università, al cui controllo analogo la Società è sottoposta, in quanto realizza a favore della stessa attività e servizi considerati strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali.
3. Oltre l'ottanta per cento delle attività della società è effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'Università e la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.
4. In sede di aumento di capitale può essere conferito in società ogni elemento suscettibile di valutazione economica.

Art. 6)

1. In deroga alle presunzioni di legge e salvo diversa esplicita previsione, eventuali finanziamenti dei soci, per qualunque causale, in proporzione alle quote possedute saranno infruttiferi di interessi.
2. La società ha facoltà di raccogliere presso i propri soci i finanziamenti necessari per il conseguimento dell'oggetto sociale.
3. I soci potranno effettuare anche versamenti senza vincolo di restituzione per la società, che potranno essere imputati a capitale, a riserva di capitale, a copertura di perdite.

Art. 7)

1. Le quote sono tutte nominative. Le quote non possono essere cedute per atto *inter vivos*, a pena di invalidità del relativo trasferimento e, comunque, della sua inefficacia nei confronti della società, se non saranno previamente offerte ai soci che hanno diritto di prelazione a parità di prezzo e condizioni, riferiti a ciascuna quota.



2. L'offerta ai soci dovrà essere effettuata per iscritto e dovrà contenere anche la specificazione del prezzo e delle condizioni, eventualmente poste dall'aspirante all'acquisto, considerati unitariamente per ogni singola quota.
3. La prelazione potrà essere esercitata nel termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal ricevimento dell'offerta.
4. Se la prelazione sarà esercitata da un socio nel termine stabilito, le quote offerte saranno acquistate, a sua facoltà, per l'intero od in parte da questi.
5. Ove all'acquisto concorressero più soci, le quote offerte saranno ripartite in proporzione alle rispettive quote di capitale possedute dai concorrenti.
6. Ove nessuno dei soci eserciti la prelazione, le quote potranno essere cedute a terzi, ma il relativo trasferimento sarà valido ed efficace nei confronti della società dopo la comprovata esibizione a tutti i soci, nel termine di quindici giorni dalla stipula dell'atto di trasferimento pienamente conforme nel prezzo e nelle condizioni dell'offerta scritta e documentata ai fini dell'esercizio della prelazione.
7. In ogni caso, l'alienazione delle partecipazioni è effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione. In casi eccezionali, il Consiglio di Amministrazione dell'Università, con deliberazione motivata che dà analiticamente conto della convenienza economica dell'operazione, con particolare riferimento alla congruità del prezzo di vendita, può disporre che l'alienazione sia effettuata mediante negoziazione diretta con un solo acquirente. La mancanza o l'invalidità del predetto atto deliberativo rende inefficace l'atto di alienazione.

Titolo IV - Assemblee e decisioni dei soci

Art. 8)

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dal presente Statuto, dalle norme sul funzionamento della società in esso contenute e dalle disposizioni di legge vigenti, nonché sugli

argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

Art. 9)

1. Sono riservate alla competenza dei soci:

- 1 - l'approvazione del bilancio e la ripartizione degli utili;
- 2 - la nomina e la revoca degli amministratori di cui al successivo art. 16;
- 3 - l'eventuale nomina dell'organo di controllo o del revisore;
- 4 - la nomina e la revoca dei liquidatori ed i criteri di svolgimento della liquidazione;
- 5 - le altre decisioni che la legge riserva in modo inderogabile alla decisione dei soci.

2. Sono adottati con deliberazione analiticamente motivata del Consiglio di Amministrazione dell'Università:

- a) le modifiche di clausole dell'oggetto sociale che consentano un cambiamento significativo dell'attività della società;
- b) la trasformazione della società;
- c) il trasferimento della sede sociale all'estero;
- d) l'alienazione o la costituzione di vincoli su partecipazioni sociali;
- e) la revoca dello stato di liquidazione;
- f) la conclusione e lo scioglimento di patti parasociali.

3. In ogni caso, i diritti dell'azionista sono esercitati dal Consiglio di Amministrazione dell'Università.

Art. 10)

1. Tutte le decisioni che per legge o in forza del presente statuto non devono essere adottate con deliberazione assembleare, possono essere assunte sulla base di unico documento da cui risulti con chiarezza l'argomento oggetto della consultazione e quanto necessario per assicurare una adeguata informazione sugli argomenti da trattare nonché l'esatto testo della decisione che si



propone di adottare; detto documento dovrà essere datato e sottoscritto da ciascun socio con l'indicazione "visto ed approvato" oppure "visto e non approvato" oppure "visto ed astenuto".

2. Tra la data della prima e quella dell'ultima sottoscrizione non può intercorrere un periodo superiore a sette giorni.

3. La decisione si reputa validamente adottata qualora entro il termine suddetto pervengano alla società le dichiarazioni di approvazione di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.

4. Spetta all'organo amministrativo comunicare i risultati delle consultazioni e dei consensi espressi per iscritto, indicando la data di formazione delle relative decisioni.

Art. 11)

1. L'assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, dall'Amministratore Unico o da uno dei coamministratori con raccomandata, pec o fax spediti ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza anche fuori della sede sociale, purché particolari esigenze lo richiedano e, comunque, nel territorio della Repubblica Italiana.

2. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, l'indicazione della sede, del giorno e dell'ora di convocazione e dell'eventuale adunanza di seconda convocazione.

3. L'assemblea potrà però validamente riunirsi anche in mancanza di tali formalità, qualora sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e tutti i sindaci sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.

4. Ogni socio ha diritto di partecipare alle assemblee ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Art. 12)

1. L'assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio. Qualora particolari esigenze lo richiedano, la convocazione dell'assemblea per l'approvazione del bilancio potrà essere effettuata,



anzichè entro centoventi giorni, entro il termine massimo di centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.

2. L'assemblea, oltre i casi previsti dalla legge, è convocata per le deliberazioni di sua competenza quando l'organo amministrativo lo ritenga opportuno. La convocazione dell'assemblea deve altresì essere fatta senza ritardo quando viene inoltrata richiesta da parte dei soci ai sensi di legge.

Art. 13)

Il socio può farsi rappresentare in assemblea da altro soggetto, purché non amministratore o dipendente della società, munito di delega scritta o procura.

Art. 14)

1. L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, dal Consigliere Delegato o dall'Amministratore Unico ed in assenza o impedimento di questi, dalla persona designata dalla maggioranza dei presenti.

2. Il Presidente dell'assemblea nomina un segretario anche non socio. Nei casi previsti dalla legge e nei casi in cui l'Organo Amministrativo lo reputi opportuno, il verbale è redatto da un Notaio che funge da segretario.

Art. 15)

1. Le assemblee, salvi i casi previsti da norme inderogabili di legge, deliberano con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

2. Le deliberazioni dell'assemblea, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, vincolano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Titolo V - Amministrazione e Rappresentanza

Art. 16)

1. L'amministrazione della società può essere affidata ad un Amministratore Unico o a un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri in modo da assicurare l'equilibrio tra i generi.



2. L'assemblea ha facoltà in qualunque momento di sostituire la forma dell'organo amministrativo secondo le modalità sopra precisate e conformemente alle disposizioni normative vigenti.

L'amministrazione può essere affidata anche a un non socio.

3. L'organo amministrativo, salvo diversa deliberazione assembleare all'atto della nomina dura in carica a tempo indeterminato; il medesimo potrà essere revocato in ogni tempo senza necessità della sussistenza di giusta causa.

4. La società può integrare gli strumenti di governo societario con programmi di responsabilità sociale d'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'UE.

Art. 17)

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è il Rettore pro-tempore dell'Università degli Studi di Messina o un suo delegato, essendo attribuito apposito diritto in tal senso ex art. 2468, comma 3, c.c. al socio Università di Messina. In caso di impedimento o di assenza del Presidente, da qualsiasi causa dipendente, egli è sostituito dal Vice Presidente, senza riconoscimento a quest'ultimo di alcun compenso aggiuntivo, o dal Consigliere Delegato se nominato. Il consiglio può nominare pure un segretario, il quale può essere anche estraneo al consiglio stesso.

Art. 18)

1. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione hanno luogo nella sede sociale o altrove, purché entro il territorio della Repubblica Italiana, dietro invito del Presidente o del Consigliere Delegato.

2. Esso si raduna anche tutte le volte che l'invito venga richiesto da uno o più amministratori o anche, ove esista il Collegio Sindacale, dai sindaci.

3. La convocazione si effettua mediante invio di lettera raccomandata, telegramma o fax a ciascun amministratore o sindaco effettivo, ove esista, almeno otto giorni prima della data della riunione ed in casi di urgenza, con fax, telegramma o pec da trasmettere tre giorni prima.

Art. 19)

1. Per la validità delle deliberazioni del consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
2. Viene ammessa la validità delle riunioni in presenza di tutti gli amministratori e di tutti i sindaci effettivi, ove esistano, anche in assenza di convocazione.
3. Le deliberazioni del consiglio saranno registrate in apposito libro e firmate dal Presidente e dal segretario o da un altro degli amministratori intervenuti.

Art. 20)

1. L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, senza eccezioni di sorta, tranne per quegli atti che dalla legge o dal presente statuto siano riservati, in modo tassativo all'assemblea dei soci o al Consiglio di Amministrazione dell'Università.
2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 4, l'organo amministrativo ha la facoltà di procedere ad acquisti, permuta ed alienazioni, mobiliari ed immobiliari, di assumere obbligazioni anche cambiarie e mutui, di prestare fidejussioni, di partecipare ad altre aziende o società costituite o costituende, di fare qualsiasi operazione presso il Debito Pubblico e la Cassa Depositi e Prestiti, di aprire conti correnti bancari e postali ed accendere debiti presso banche e privati, di prelevare dal conto corrente postale, di fare qualsiasi operazione presso ogni altro Ente pubblico o privato, di consentire costituzioni, surroghe, postergazioni, cancellazioni e rinunce di ipoteche, trascrizioni ed annotamenti di ogni genere e specie, esonerando i Conservatori dei Registri Immobiliari, il direttore del Debito Pubblico e della Cassa Depositi e Prestiti e di ogni altro Ente pubblico, da ogni responsabilità.
3. L'organo amministrativo potrà, inoltre, e più specificatamente:
 - a) effettuare qualsiasi operazione di versamento a credito e di prelevamento a debito nei conti correnti esistenti presso istituti bancari con qualunque modalità, anche allo scoperto ed oltre il limite delle linee di credito eventualmente consentite fermo restando il riconoscimento del debito relativo da parte della società;



- b) richiedere e ritirare libretti di assegni a valere sui conti correnti esistenti presso gli Istituti di Credito;
- c) girare e negoziare, quietanzare ed incassare assegni bancari e circolari e vaglia all'ordine della società o alla stessa girati e disporre del relativo importo anche senza l'accredito in conto corrente;
- d) girare e/o presentare per lo sconto, l'accredito salvo buon fine o all'incasso cambiali, altri titoli di credito ed effetti cambiari;
- e) impegnarsi cambiariamente in favore di Istituti di Credito e richiedere ed utilizzare anticipazioni e conti garantiti da titoli e merci;
- f) firmare per conto della società richieste di benestare, ordinare agli Istituti di Credito la cessione o l'acquisto della divisa relativa, chiedere ai detti Istituti impegni verso terzi su crediti a favore della società, prelevare i controvalori delle divise cedute e, più in generale, compiere qualsiasi operazione inerente al lavoro della società con l'estero;
- g) stipulare contratti di importazione ed esportazione con ditte estere o, comunque, con sede all'estero;
- h) deliberare sulle azioni giudiziarie anche in sede di cessazione e revocazione sui compromessi e transazioni e fare quant'altro necessario nell'interesse della società, dovendosi ritenere la superiore elencazione di poteri esemplificativa e non tassativa.

Art. 21)

Il Consiglio di Amministrazione può delegare con deliberazione a maggioranza assoluta le proprie attribuzioni ad uno dei suoi membri, con qualifica di Consigliere Delegato, designato ai sensi del precedente art. 16, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea.

Art. 22)



La firma sociale e la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio sono devolute singolarmente e disgiuntamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed al Consigliere Delegato, se nominato.

Art. 23)

Nel caso in cui l'amministrazione della società sia affidata ad un Amministratore Unico, questi assume tutti i poteri e tutte le facoltà di ordinaria e straordinaria gestione ed amministrazione riservate dal presente atto costitutivo al Consiglio di Amministrazione, nonché tutti i poteri di esercizio della firma sociale e di rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio.

Art. 24)

Il compenso eventuale spettante agli amministratori, oltre al rimborso delle spese incontrate per ragioni del loro ufficio, è determinato dalla assemblea dei soci secondo le disposizioni normative vigenti.

Art. 25)

1. L'Organo Amministrativo nominerà un Comitato tecnico-scientifico coordinato da un Responsabile Scientifico che sovrintenderà e sarà responsabile dei processi e dei servizi, (in prevalenza prove e certificazione) che la Società erogherà nei confronti di terzi.

2. Il Comitato tecnico-scientifico sarà composto da un minimo di tre sino ad un massimo di sette membri, aventi competenze tecnico-scientifiche negli ambiti di attività della società. I membri dureranno in carica per tre esercizi, decorsi i quali decadranno automaticamente dalla carica. L'Organo Amministrativo può sempre revocare uno o più membri del Comitato tecnico scientifico, anche senza giusta causa.

Titolo VI - Controllo dei soci – organo di controllo

Art. 26)

Ciascun socio ha diritto di avere dagli amministratori notizia dello svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di propria fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

Art. 27)

1. L'assemblea dei soci procede alla nomina di un organo di controllo o di un revisore, fissandone l'emolumento. L'assemblea può istituire un ufficio di controllo interno che collabora con l'organo di controllo o con il revisore riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti e trasmettendo a sua volta relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione.

2. L'Università esercita il controllo analogo congiunto, ai fini dello svolgimento delle attività di interesse istituzionale, da attribuirsi alla società in affidamento diretto, secondo il modello dell'*in house providing*. A tal fine, l'Università istituisce un apposito servizio di controllo da attribuirsi, da parte del Consiglio di Amministrazione dell'Università, a uno o più soggetti con funzioni apicali. A detto Servizio deve essere affidato:

a) il controllo preventivo autorizzativo degli atti di gestione strategica di spettanza dell'organo amministrativo della società, nonché degli altri atti che il medesimo organo amministrativo intenderà sottoporre al Servizio. Gli atti da sottoporre all'esame dovranno pervenire al Servizio almeno quindici giorni anteriori all'eventuale adempimento e comunque assegnando al Servizio almeno quindici giorni di tempo per completare l'esame e trasmetterne l'esito. In caso di mancato riscontro e/o di adozione di rilievi o atti di indirizzo, al decorso di quindici giorni, l'esame si intenderà compiuto ed il controllo si intenderà reso con esito favorevole;

b) la verifica dell'esatta esecuzione da parte della Società degli atti di indirizzo provenienti dall'Università.

3. Sono sempre sottoposti a controllo preventivo gli atti e le convenzioni che la Società intende stipulare con soggetti terzi.

4. Ai fini del controllo sullo stato di attuazione degli obiettivi, la società deve inviare all'Università annualmente una relazione economico-finanziaria e una relazione sullo stato di attuazione degli obiettivi programmati.



Titolo VII - Esercizio sociale, bilancio, riparto utili

Art. 28)

L'esercizio sociale comincia il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio sociale, l'Organo Amministrativo redige il bilancio con il conto economico e la nota integrativa, da sottoporsi all'approvazione dell'assemblea dei soci.

Art. 29)

Gli utili netti dell'esercizio sono ripartiti come segue:

- a) una quota, non inferiore alla misura prescritta dalla legge, viene assegnata al fondo di riserva legale;
- b) l'utile residuo sarà accantonato in apposita riserva, non distribuibile tra i soci, ma utilizzabile esclusivamente per l'effettuazione di nuovi investimenti finalizzati al miglioramento dei servizi resi.

Titolo VIII - Scioglimento, liquidazione

Art. 30)

Addivenendosi in qualsiasi tempo o per qualsiasi causa allo scioglimento della società, le norme per la liquidazione, la nomina dei liquidatori, la determinazione dei loro poteri e dei loro compensi, sono di competenza dell'assemblea, ferma l'osservanza delle norme inderogabili di legge.

Titolo IX - Titoli di debito

Art. 30)

La società può emettere titoli di debito, in conformità alle vigenti disposizioni di legge, in seguito a decisione dei soci assunta con il voto favorevole dei soci che rappresentano più della metà del capitale sociale.

Titolo X - Recesso del socio

Art. 31)

1. Il socio può recedere dalla società nei casi previsti dalla legge.

2. La volontà di recedere deve essere comunicata all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro trenta giorni dall'iscrizione nel Registro delle imprese della delibera che legittima il recesso.

Art. 32)

1. Il socio che recede dalla società ha diritto ad ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale determinato tenendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso; in caso di disaccordo la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale su istanza della parte più diligente.

2. Il rimborso deve essere eseguito secondo le modalità stabilite dalla legge entro sei mesi dalla comunicazione della dichiarazione di recesso fatta alla società.

3. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato è privo di efficacia, se la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se viene deliberato lo scioglimento della società.



Università degli Studi di Messina
Struttura proponente
Prorettore alla gestione delle risorse finanziarie
Struttura richiedente
Direzione Generale

Proposta di deliberazione per il Consiglio di Amministrazione del 22 giugno 2016

Oggetto: Statuto società in house per la gestione dei laboratori.

Premesso che:

- l'Ateneo ha l'intendimento di costituire una società *in house providing*, denominata "Unimelab s.r.l.", totalmente e esclusivamente partecipata dall'Ateneo, con previsione di conferimenti minimi;
- l'Ateneo concederà alla nuova società l'uso – non esclusivo - dei parchi tecnologici CERISI, PAN-LAB, CIPE ed eventualmente di quei laboratori complementari e integrati con la nuova piattaforma tecnologica;
- la Società utilizzerà le strutture tecnologiche universitarie sulla base di una convenzione con l'Ateneo;
- la Società, regolerà attraverso apposite convenzioni e contratti l'utilizzo delle strumentazioni tecnologiche ai vari spin-off che operano nel campo di ricerca dei vari parchi tecnologici sopra indicati. Le convenzioni con le società terze potranno essere pure (ossia senza legami societari) oppure caratterizzate dalla partecipazione della Società nelle *spin off*;
- si prevede l'istituzione di un Comitato tecnico scientifico coordinato da un Responsabile scientifico che sovrintenderà e sarà responsabile dei processi e dei servizi, (in prevalenza prove e certificazioni) che la Società erogherà nei confronti di terzi;
- la Società sarà responsabile della manutenzione dei laboratori e del perfetto stato del Parco Tecnologico dalla stessa gestito e potrà partecipare ai bandi regionali, nazionali ed europei e ad altre fonti di finanziamento, qualora sia previsto dagli avvisi pubblici;

Visti:

- l'art. 5, comma 7, dello Statuto di Ateneo;
- il d.lgs. 18 aprile 2016 n.50;
- i principi derivanti dallo schema di decreto legislativo recante testo unico in materia di partecipazione pubblica;
- le linee guida approvate dal Senato Accademico nella seduta dell'11 maggio 2016 e dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 12.5.2016;

Considerata:

- la sostenibilità economica dei progetti Panlab e Cerisi, riscontrabile dai conti economici previsionali di cui alle tabelle allegate alla presente deliberazione;

Ritenuto:

- opportuno la costituzione della predetta Società per una serie di motivazioni:
 - Ragioni di natura economica. La gestione unitaria del parco tecnologico genera inevitabili economie di scala. Inoltre, la condivisione del Parco tecnologico e delle competenze tecniche interne alla società genera anche economia di scopo, ossia utilizzo di fattori comuni per produrre differente tipologie di servizi;
 - Ragioni legate alla natura delle prestazioni. Si tratta, infatti, di una prevalente attività commerciale di vendita di servizi a imprese o a istituzioni pubbliche di ricerca, secondo la “carta dei servizi” che richiede un’organizzazione tipica di aziende private, operanti secondo criteri di qualità, dinamicità, concorrenza e soprattutto di flessibilità dell’organizzazione di lavoro. Tale attività non può essere condotta attraverso le strutture dipartimentali dell’Ateneo;
 - Ragioni legate agli impegni progettuali assunti in sede di approvazione dei progetti strategici di Ateneo che devono essere mantenuti;

Tutto ciò premesso:

Propone

di approvare lo Statuto della Società *in house providing* “Unimelab s.r.l.”, il cui testo è allegato alla presente delibera per farne parte integrante e sostanziale.

Allegati:

- **Statuto societario;**
- **Conti economici previsionali progetto Panlab e Cerisi**



Statuto Unilab S.r.l. unipersonale

Titolo I - Denominazione, sede, durata

Art. 1)

1. E' costituita una società a responsabilità limitata sotto la denominazione sociale "Unilab S.r.l. unipersonale". L'unico socio è costituito dall'Università degli Studi di Messina (d'ora innanzi Università). La società svolge attività e servizi strumentali per l'Università ed è sottoposta al suo controllo analogo.

2. Essa è regolata dal presente statuto, dalle norme sul funzionamento della società in esso contenute e, per quanto qui non espressamente richiamato, dalle norme di legge vigenti.

Art. 2)

1. La società ha sede nel Comune di Messina.

2. L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e sopprimere sedi secondarie, succursali, filiali, agenzie e rappresentanze sia in Italia che all'estero.

Art. 3)

La durata della società è fissata fino alla data del 31 dicembre 2050, ma potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con deliberazione assunta ai sensi di legge.

Titolo II - Oggetto sociale

Art. 4)

1. La società ha per oggetto la gestione dei laboratori tecnologici dell'Università di Messina le cui dotazioni infrastrutturali e tecnologiche con le relative attrezzature a supporto dell'attività di formazione e ricerca saranno definite con appositi atti aggiuntivi approvati dal Consiglio di Amministrazione dell'Università. I laboratori tecnologici e le relative dotazioni non saranno



oggetto di conferimento ma saranno concessi in godimento dall'Università alla Unimelab S.r.l. unipersonale in forza di apposita convenzione.

2. La società potrà partecipare a consorzi, distretti e centri di ricerca.

3. La società effettuerà attività di ricerca e consulenza nei settori di competenza coerenti con le piattaforme tecnologiche concesse in uso dalla Università, sia direttamente che tramite la creazioni di spin off, sia con che senza partecipazione della Unimelab S.r.l. unipersonale.

4. La gestione dei parchi tecnologici e la loro fruizione da parte di soggetti terzi avverrà sulla base di apposite convenzioni, formulate in coerenza alla convenzione-tipo approvata dagli Organi di Governo dell'Università degli Studi di Messina.

5. Ove necessario, ai sensi della vigente normativa, la società si potrà avvalere di personale universitario e/o dell'opera di professionisti esterni.

6. La società potrà svolgere qualunque attività connessa ed affine a quelle di cui al superiore comma 3, nonché compiere tutte le operazioni industriali, commerciali, ritenute necessarie e utili al conseguimento dei propri fini; compiere tutte le operazioni di natura finanziaria aventi pertinenza con l'oggetto sociale, escluse espressamente le attività riservate ai soggetti operanti nel settore finanziario, ai sensi del decreto legislativo 1 Settembre 1995 n. 385, nonché dei decreti delegati del ministero del tesoro 6 e 28 Luglio 1994 e della legislazione di tempo in tempo vigente.

7. La società può dotarsi di regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività sociale alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale, nonché di codici di condotta propri o aderire a codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società.

8. La società uniforma tutte le attività svolte nei confronti dell'Università a criteri di efficienza ed economicità, parità di trattamento, pareggio di bilancio e trasparenza, attuata attraverso la pubblicazione delle informazioni sul proprio sito *web*.

Titolo III - Capitale sociale e quote

Art. 5)

1. Il capitale sociale è fissato in euro 10.000,00 suddiviso in quote ai sensi di legge.
2. Il capitale è interamente pubblico e viene interamente sottoscritto e versato dall'unico socio Università, al cui controllo analogo la Società è sottoposta, in quanto realizza a favore della stessa attività e servizi considerati strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali.
3. Oltre l'ottanta per cento delle attività della società è effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'Università e la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.
4. In sede di aumento di capitale può essere conferito in società ogni elemento suscettibile di valutazione economica.

Art. 6)

1. In deroga alle presunzioni di legge e salvo diversa esplicita previsione, eventuali finanziamenti dei soci, per qualunque causale, in proporzione alle quote possedute saranno infruttiferi di interessi.
2. La società ha facoltà di raccogliere presso i propri soci i finanziamenti necessari per il conseguimento dell'oggetto sociale.
3. I soci potranno effettuare anche versamenti senza vincolo di restituzione per la società, che potranno essere imputati a capitale, a riserva di capitale, a copertura di perdite.

Art. 7)

1. Le quote sono tutte nominative. Le quote non possono essere cedute per atto inter *vivos*, a pena di invalidità del relativo trasferimento e, comunque, della sua inefficacia nei confronti della società, se non saranno previamente offerte ai soci che hanno diritto di prelazione a parità di prezzo e condizioni, riferiti a ciascuna quota.
2. L'offerta ai soci dovrà essere effettuata per iscritto e dovrà contenere anche la specificazione del prezzo e delle condizioni, eventualmente poste dall'aspirante all'acquisto, considerati unitariamente per ogni singola quota.
3. La prelazione potrà essere esercitata nel termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal ricevimento dell'offerta.
4. Se la prelazione sarà esercitata da un socio nel termine stabilito, le quote offerte saranno acquistate, a sua facoltà, per l'intero od in parte da questi.
5. Ove all'acquisto concorressero più soci, le quote offerte saranno ripartite in proporzione alle rispettive quote di capitale possedute dai concorrenti.
6. Ove nessuno dei soci eserciti la prelazione, le quote potranno essere cedute a terzi, ma il relativo trasferimento sarà valido ed efficace nei confronti della società dopo la comprovata esibizione a tutti i soci, nel termine di quindici giorni dalla stipula dell'atto di trasferimento pienamente conforme nel prezzo e nelle condizioni dell'offerta scritta e documentata ai fini dell'esercizio della prelazione.
7. In ogni caso, l'alienazione delle partecipazioni è effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione. In casi eccezionali, il Consiglio di Amministrazione dell'Università, con deliberazione motivata che dà analiticamente conto della convenienza economica dell'operazione, con particolare riferimento alla congruità del prezzo di vendita, può disporre che l'alienazione sia effettuata mediante negoziazione diretta con un solo acquirente. La mancanza o l'invalidità del predetto atto deliberativo rende inefficace l'atto di alienazione.

Art. 8)

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dal presente Statuto, dalle norme sul funzionamento della società in esso contenute e dalle disposizioni di legge vigenti, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

Art. 9)

1. Sono riservate alla competenza dei soci:

- 1 - l'approvazione del bilancio e la ripartizione degli utili;
- 2 - la nomina e la revoca degli amministratori di cui al successivo art. 16;
- 3 - l'eventuale nomina dell'organo di controllo o del revisore;
- 4 - la nomina e la revoca dei liquidatori ed i criteri di svolgimento della liquidazione;
- 5 - le altre decisioni che la legge riserva in modo inderogabile alla decisione dei soci.

2. Sono adottati con deliberazione analiticamente motivata del Consiglio di Amministrazione dell'Università:

- a) le modifiche di clausole dell'oggetto sociale che consentano un cambiamento significativo dell'attività della società;
- b) la trasformazione della società;
- c) il trasferimento della sede sociale all'estero;
- d) l'alienazione o la costituzione di vincoli su partecipazioni sociali;
- e) la revoca dello stato di liquidazione;
- f) la conclusione e lo scioglimento di patti parasociali.

3. In ogni caso, i diritti dell'azionista sono esercitati dal Consiglio di Amministrazione dell'Università.

Art. 10)

1. Tutte le decisioni che per legge o in forza del presente statuto non devono essere adottate con deliberazione assembleare, possono essere assunte sulla base di unico documento da cui risulti

con chiarezza l'argomento oggetto della consultazione e quanto necessario per assicurare una adeguata informazione sugli argomenti da trattare nonché l'esatto testo della decisione che si propone di adottare; detto documento dovrà essere datato e sottoscritto da ciascun socio con l'indicazione "visto ed approvato" oppure "visto e non approvato" oppure "visto ed astenuto".

2. Tra la data della prima e quella dell'ultima sottoscrizione non può intercorrere un periodo superiore a sette giorni.

3. La decisione si reputa validamente adottata qualora entro il termine suddetto pervengano alla società le dichiarazioni di approvazione di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.

4. Spetta all'organo amministrativo comunicare i risultati delle consultazioni e dei consensi espressi per iscritto, indicando la data di formazione delle relative decisioni.

Art. 11)

1. L'assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, dall'Amministratore Unico o da uno dei coamministratori con raccomandata, pec o fax spediti ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza anche fuori della sede sociale, purché particolari esigenze lo richiedano e, comunque, nel territorio della Repubblica Italiana.

2. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, l'indicazione della sede, del giorno e dell'ora di convocazione e dell'eventuale adunanza di seconda convocazione.

3. L'assemblea potrà però validamente riunirsi anche in mancanza di tali formalità, qualora sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e tutti i sindaci sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.

4. Ogni socio ha diritto di partecipare alle assemblee ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Art. 12)

1. L'assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio. Qualora particolari esigenze lo



richiedano, la convocazione dell'assemblea per l'approvazione del bilancio potrà essere effettuata, anzichè entro centoventi giorni, entro il termine massimo di centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.

2. L'assemblea, oltre i casi previsti dalla legge, è convocata per le deliberazioni di sua competenza quando l'organo amministrativo lo ritenga opportuno. La convocazione dell'assemblea deve altresì essere fatta senza ritardo quando viene inoltrata richiesta da parte dei soci ai sensi di legge.

Art. 13)

Il socio può farsi rappresentare in assemblea da altro soggetto, purché non amministratore o dipendente della società, munito di delega scritta o procura.

Art. 14)

1. L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, dal Consigliere Delegato o dall'Amministratore Unico ed in assenza o impedimento di questi, dalla persona designata dalla maggioranza dei presenti.

2. Il Presidente dell'assemblea nomina un segretario anche non socio. Nei casi previsti dalla legge e nei casi in cui l'Organo Amministrativo lo reputi opportuno, il verbale è redatto da un Notaio che funge da segretario.

Art. 15)

1. Le assemblee, salvi i casi previsti da norme inderogabili di legge, deliberano con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

2. Le deliberazioni dell'assemblea, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, vincolano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Titolo V - Amministrazione e Rappresentanza

Art. 16)

1. L'amministrazione della società può essere affidata ad un Amministratore Unico o a un Consiglio di Amministrazione, composto secondo le disposizioni normative vigenti in modo da assicurare l'equilibrio tra i generi.

2. L'assemblea ha facoltà in qualunque momento di sostituire la forma dell'organo amministrativo secondo le modalità sopra precisate e conformemente alle disposizioni normative vigenti.

L'amministrazione può essere affidata anche a un non socio.

3. L'organo amministrativo, salvo diversa deliberazione assembleare all'atto della nomina dura in carica a tempo indeterminato; il medesimo potrà essere revocato in ogni tempo senza necessità della sussistenza di giusta causa.

4. La società può integrare gli strumenti di governo societario con programmi di responsabilità sociale d'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'UE.

Art. 17)

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è il Rettore pro-tempore dell'Università degli Studi di Messina o un suo delegato, essendo attribuito apposito diritto in tal senso ex art. 2468, comma 3, c.c. al socio Università di Messina. In caso di impedimento o di assenza del Presidente, da qualsiasi causa dipendente, egli è sostituito dal Vice Presidente, senza riconoscimento a quest'ultimo di alcun compenso aggiuntivo, o dal Consigliere Delegato se nominato. Il consiglio può nominare pure un segretario, il quale può essere anche estraneo al consiglio stesso.

Art. 18)

1. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione hanno luogo nella sede sociale o altrove, purché entro il territorio della Repubblica Italiana, dietro invito del Presidente o del Consigliere Delegato.

2. Esso si raduna anche tutte le volte che l'invito venga richiesto da uno o più amministratori o anche, ove esista il Collegio Sindacale, dai sindaci.

3. La convocazione si effettua mediante invio di lettera raccomandata, telegramma o fax a ciascun amministratore o sindaco effettivo, ove esista, almeno otto giorni prima della data della riunione ed in casi di urgenza, con fax, telegramma o pec da trasmettere tre giorni prima.

Art. 19)

1. Per la validità delle deliberazioni del consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
2. Viene ammessa la validità delle riunioni in presenza di tutti gli amministratori e di tutti i sindaci effettivi, ove esistano, anche in assenza di convocazione.
3. Le deliberazioni del consiglio saranno registrate in apposito libro e firmate dal Presidente e dal segretario o da un altro degli amministratori intervenuti.

Art. 20)

1. L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, senza eccezioni di sorta, tranne per quegli atti che dalla legge o dal presente statuto siano riservati, in modo tassativo all'assemblea dei soci o al Consiglio di Amministrazione dell'Università.
2. L'organo amministrativo ha la facoltà di procedere ad acquisti, permuta ed alienazioni, mobiliari ed immobiliari, di assumere obbligazioni anche cambiarie e mutui, di prestare fidejussioni, di partecipare ad altre aziende o società costituite o costituende, di fare qualsiasi operazione presso il Debito Pubblico e la Cassa Depositi e Prestiti, di aprire conti correnti bancari e postali ed accendere debiti presso banche e privati, di prelevare dal conto corrente postale, di fare qualsiasi operazione presso ogni altro Ente pubblico o privato, di consentire costituzioni, surroghe, postergazioni, cancellazioni e rinunce di ipoteche, trascrizioni ed annotamenti di ogni genere e specie, esonerando i Conservatori dei Registri Immobiliari, il direttore del Debito Pubblico e della Cassa Depositi e Prestiti e di ogni altro Ente pubblico, da ogni responsabilità.
3. L'organo amministrativo potrà, inoltre, e più specificatamente:
 - a) effettuare qualsiasi operazione di versamento a credito e di prelevamento a debito nei conti correnti esistenti presso istituti bancari con qualunque modalità, anche allo scoperto ed oltre il limite delle linee di credito eventualmente consentite fermo restando il riconoscimento del debito relativo da parte della società;



- b) richiedere e ritirare libretti di assegni a valere sui conti correnti esistenti presso gli Istituti di Credito;
- c) girare e negoziare, quietanzare ed incassare assegni bancari e circolari e vaglia all'ordine della società o alla stessa girati e disporre del relativo importo anche senza l'accredito in conto corrente;
- d) girare e/o presentare per lo sconto, l'accredito salvo buon fine o all'incasso cambiali, altri titoli di credito ed effetti cambiari;
- e) impegnarsi cambiariamente in favore di Istituti di Credito e richiedere ed utilizzare anticipazioni e conti garantiti da titoli e merci;
- f) firmare per conto della società richieste di benestare, ordinare agli Istituti di Credito la cessione o l'acquisto della divisa relativa, chiedere ai detti Istituti impegni verso terzi su crediti a favore della società, prelevare i controvalori delle divise cedute e, più in generale, compiere qualsiasi operazione inerente al lavoro della società con l'estero;
- g) stipulare contratti di importazione ed esportazione con ditte estere o, comunque, con sede all'estero;
- h) deliberare sulle azioni giudiziarie anche in sede di cessazione e revocazione sui compromessi e transazioni e fare quant'altro necessario nell'interesse della società, dovendosi ritenere la superiore elencazione di poteri esemplificativa e non tassativa.

Art. 21)

Il Consiglio di Amministrazione può delegare con deliberazione a maggioranza assoluta le proprie attribuzioni ad uno dei suoi membri, con qualifica di Consigliere Delegato, designato ai sensi del precedente art. 16, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea.

Art. 22)



La firma sociale e la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio sono devolute singolarmente e disgiuntamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed al Consigliere Delegato, se nominato.

Art. 23)

Nel caso in cui l'amministrazione della società sia affidata ad un Amministratore Unico, questi assume tutti i poteri e tutte le facoltà di ordinaria e straordinaria gestione ed amministrazione riservate dal presente atto costitutivo al Consiglio di Amministrazione, nonché tutti i poteri di esercizio della firma sociale e di rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio.

Art. 24)

Il compenso eventuale spettante agli amministratori, oltre al rimborso delle spese incontrate per ragioni del loro ufficio, è determinato dalla assemblea dei soci secondo le disposizioni normative vigenti.

Art. 25)

1. L'Organo Amministrativo nominerà un Comitato tecnico-scientifico coordinato da un Responsabile Scientifico che sovrintenderà e sarà responsabile dei processi e dei servizi, (in prevalenza prove e certificazione) che la Società erogherà nei confronti di terzi.

2. Il Comitato tecnico-scientifico sarà composto da un minimo di tre sino ad un massimo di sette membri, aventi competenze tecnico-scientifiche negli ambiti di attività della società. I membri dureranno in carica per tre esercizi, decorsi i quali decadranno automaticamente dalla carica.

L'Organo Amministrativo può sempre revocare uno o più membri del Comitato tecnico scientifico, anche senza giusta causa.

Titolo VI - Controllo dei soci – organo di controllo

Art. 26)

Ciascun socio ha diritto di avere dagli amministratori notizia dello svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di propria fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

Art. 27)

1. L'assemblea dei soci procede alla nomina di un organo di controllo o di un revisore, fissandone l'emolumento. L'assemblea può istituire un ufficio di controllo interno che collabora con l'organo di controllo o con il revisore riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti e trasmettendo a sua volta relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione.

2. L'Università esercita il controllo analogo congiunto, ai fini dello svolgimento delle attività di interesse istituzionale, da attribuirsi alla società in affidamento diretto, secondo il modello dell'*in house providing*. A tal fine, l'Università istituisce un apposito servizio di controllo da attribuirsi, da parte del Consiglio di Amministrazione dell'Università, a uno o più soggetti con funzioni apicali. A detto Servizio deve essere affidato:

c) il controllo preventivo autorizzativo degli atti di gestione strategica di spettanza dell'organo amministrativo della società, nonché degli altri atti che il medesimo organo amministrativo intenderà sottoporre al Servizio. Gli atti da sottoporre all'esame dovranno pervenire al Servizio almeno quindici giorni anteriori all'eventuale adempimento e comunque assegnando al Servizio almeno quindici giorni di tempo per completare l'esame e trasmetterne l'esito. In caso di mancato riscontro e/o di adozione di rilievi o atti di indirizzo, al decorso di quindici giorni, l'esame si intenderà compiuto ed il controllo si intenderà reso con esito favorevole;

d) la verifica dell'esatta esecuzione da parte della Società degli atti di indirizzo provenienti dall'Università.

3. Sono sempre sottoposti a controllo preventivo gli atti e le convenzioni che la Società intende stipulare con soggetti terzi.

4. Ai fini del controllo sullo stato di attuazione degli obiettivi, la società deve inviare all'Università annualmente una relazione economico-finanziaria e una relazione sullo stato di attuazione degli obiettivi programmati.

Titolo VII - Esercizio sociale, bilancio, riparto utili

Art. 28)

L'esercizio sociale comincia il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio sociale, l'Organo Amministrativo redige il bilancio con il conto economico e la nota integrativa, da sottoporsi all'approvazione dell'assemblea dei soci.

Art. 29)

Gli utili netti dell'esercizio sono ripartiti come segue:

- a) una quota, non inferiore alla misura prescritta dalla legge, viene assegnata al fondo di riserva legale;
- b) l'utile residuo sarà accantonato in apposita riserva, non distribuibile tra i soci, ma utilizzabile esclusivamente per l'effettuazione di nuovi investimenti finalizzati al miglioramento dei servizi resi.

Titolo VIII - Scioglimento, liquidazione

Art. 30)

Addivenendosi in qualsiasi tempo o per qualsiasi causa allo scioglimento della società, le norme per la liquidazione, la nomina dei liquidatori, la determinazione dei loro poteri e dei loro compensi, sono di competenza dell'assemblea, ferma l'osservanza delle norme inderogabili di legge.

Titolo IX - Titoli di debito

Art. 30)

La società può emettere titoli di debito, in conformità alle vigenti disposizioni di legge, in seguito a decisione dei soci assunta con il voto favorevole dei soci che rappresentano più della metà del capitale sociale.

Titolo X - Recesso del socio

Art. 31)

1. Il socio può recedere dalla società nei casi previsti dalla legge.

2. La volontà di recedere deve essere comunicata all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro trenta giorni dall'iscrizione nel Registro delle imprese della delibera che legittima il recesso.

Art. 32)

1. Il socio che recede dalla società ha diritto ad ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale determinato tenendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso; in caso di disaccordo la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale su istanza della parte più diligente.

2. Il rimborso deve essere eseguito secondo le modalità stabilite dalla legge entro sei mesi dalla comunicazione della dichiarazione di recesso fatta alla società.

3. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato è privo di efficacia, se la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se viene deliberato lo scioglimento della società.



Proposta di deliberazione per il Consiglio di Amministrazione del 22 giugno 2016

Oggetto: Statuto società in house per la gestione dei laboratori.

Visti e attestati di legittimità

Attestato di regolarità tecnica

Il sottoscritto, Direttore Generale della struttura, attesta la regolarità tecnica e la legittimità della proposta di deliberazione di cui sopra.

Il redattore della proposta
Incarico gestione partecipate
Dott.ssa Maria Picciotto



Il Direttore Generale
Prof. Francesco De Domenico

